



Provincia di Modena

Area Amministrativa
Affari generali e Polizia Provinciale
Corpo di Polizia Provinciale

Determinazione numero 1107 del 23/05/2025

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA AI PROPRIETARI O CONDUTTORI DEI FONDI MUNITI DI PORTO DI FUCILE AD USO CACCIA, SUI QUALI SI ATTUANO I PIANI DI LIMITAZIONE NUMERICA. AZIENDA AGRICOLA FEDERICI ZUCCOLINI DOMENICO DI.

Il Dirigente GOZZOLI LUCA

L'art.19, comma 2 della Legge 11/02/1992 n.157, come riformulato dall'art. 1, comma 447, della L. n. 197/2022 stabilisce che "Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zooagroforestali ed ittiche e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Qualora i metodi di controllo impiegati si rivelino inefficaci, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Le attività di controllo di cui al presente comma non costituiscono attività venatoria".

Il terzo comma dello stesso articolo del testo di legge citato, stabilisce che i piani di controllo di cui al secondo periodo del comma 2 sono attuati dai "cacciatori iscritti negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti a livello regionale o della provincia autonoma e sono coordinati dagli agenti dei Corpi di Polizia regionale o provinciale. Le autorità deputate al coordinamento dei piani possono avvalersi dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e previa frequenza dei corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti...".

A seguito di ciò, la Regione Emilia-Romagna, al fine di ottemperare all'obbligo introdotto dall'art. 19, comma 3 della L. n. 157/1992, come modificata dalla L. n. 197/2022 ha adottato la delibera di Giunta Regionale n. 164 del 06/02/2023 ad oggetto "Legge n. 157/1992 art. 19 modificato dalla legge n. 197/2022. Percorso formativo dei proprietari o conduttori di terreni che intendono effettuare sui propri fondi piani di controllo della fauna selvatica", con la quale è stato approvato uno specifico percorso formativo rivolto proprio ai proprietari e conduttori di fondi.

In particolare, la Regione Emilia-Romagna ha ritenuto di consentire l'accesso a detti corsi "anche ai proprietari o conduttori che non siano in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria e che operano nel contesto di piani di controllo le cui modalità di attuazione non prevedono necessariamente l'uso delle armi, così come espressamente precisato nel parere di

ISPRA acquisito agli atti con prot. n. 0093458 del 01/02/2023, tenuto conto anche delle statuizioni di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 21/2021, ribadite nella sentenza n. 116/2021, laddove considerano "... non tassativa l'elencazione dei soggetti abilitati al contenimento della fauna nociva previsto dall'art. 19 della legge n. 157 del 1992, anche per l'esigenza di limitare le popolazioni di determinate specie di fauna selvatica che hanno subito un notevole incremento" e che l'elenco degli operatori abilitati può essere ampliato a condizione che tali soggetti "...frequentino corsi di preparazione al controllo faunistico organizzati dalla regione sulla base di programmi concordati con l'ISPRA; e ciò al fine di garantire il livello di tutela ambientale minimo e uniforme imposto dallo Stato".

Con la delibera n. 164/2023, quindi, la stessa Regione Emilia-Romagna ha approvato il percorso formativo per i proprietari o conduttori di terreni che intendono attuare nei propri terreni i piani di controllo della fauna selvatica, nelle modalità e termini di cui all'allegato 1 dell'atto stesso. L'Allegato 1, ad oggetto "Corso di formazione dei proprietari o dei conduttori dei fondi per l'attuazione dei piani di controllo di cui all'art. 19 della legge n. 157/1992, così come sostituito dall'art. 1, comma 447, della legge n. 197/2022", è articolato su prescrizioni che devono essere seguite dalle Organizzazioni professionali Agricole, dalle Associazioni venatorie, dalle Associazioni di protezione Ambientale e dagli Enti di formazione che intendano organizzare tali corsi.

Nello specifico una breve sintesi:

- il corso deve essere autorizzato da parte del Settore Agricoltura, Caccia e Pesca competente per territorio;
- ad ogni partecipante deve essere rilasciato un attestato per l'attuazione del controllo nei terreni in conduzione o in proprietà ricadenti sull'intero territorio regionale;
- la partecipazione al corso è aperta ai proprietari o conduttori di terreni che intendono avvalersi della facoltà di attuare piani di controllo della fauna selvatica sui propri terreni, che siano in possesso dell'abilitazione venatoria in corso di validità nel caso in cui il "controllo" preveda l'uso di armi oppure sprovvisti di detta abilitazione per l'attuazione di attività di controllo che prevedano la cattura e la successiva soppressione con metodi diversi dallo sparo con arma da fuoco;
- per l'attuazione del "controllo" della specie cinghiale è richiesta l'abilitazione all'esercizio venatorio della specie stessa.

La Confagricoltura, Associazione professionale Agricola, ha fatto pervenire al Corpo di Polizia Locale della Provincia, l'elenco dei partecipanti ai corsi, regolarmente autorizzati dal Settore Agricoltura, Caccia e Pesca e, successivamente, sono pervenute diverse richieste dei proprietari e conduttori di terreni, registrati nella banca dati del sistema Anagrafe Regionale delle Aziende agricole, che intendono avvalersi della facoltà di attuare i piani di controllo della fauna selvatica diversa dal cinghiale sui propri terreni ubicati nella Provincia di Modena, per essere ammessi allo svolgimento dell'attività, nei modi e termini previsti dalle vigenti normative.

Considerato, infine, che il Piano Faunistico venatorio della regione Emilia-Romagna 2018/2023, ha tra gli obiettivi prioritari la difesa delle produzioni agricole, che si esercita anche attraverso il coinvolgimento dei diretti interessati che operino sui propri terreni, si è avviato il necessario percorso amministrativo volto alla definizione delle richieste prodotte che si conclude con l'adozione del presente atto poiché ai sensi e per gli effetti di cui alla L.R. n. 8/1994 e ss.mm.ii. i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città Metropolitana di Bologna ed essere attuati dai soggetti indicati all'art. 19 della L. n. 157/92, come recentemente riformulato dal comma 447 dell'art. 1 della L. n. 197/2022, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica e coordinati dal personale di vigilanza degli stessi Enti locali.

Visti:

- La L. n. 157/1992, come integrata dalla L. n. 197/2022;
- La L.R. n. 8/1994 e ss.mm.ii.;

- Il Piano Faunistico venatorio della regione Emilia-Romagna 2018/2023;
- I singoli e vigenti Piani regionali di controllo delle specie di fauna selvatica diversa dal cinghiale, approvati con Delibera di Giunta Regionale;
- La Delibera di Giunta Regionale n. 164 del 06/02/2023 “Legge n. 157/1992 art. 19 modificato dalla legge n. 197/2022. Percorso formativo dei proprietari o conduttori di terreni che intendono effettuare sui propri fondi piani di controllo della fauna selvatica”.

Alla data del 16/05/2025, assunta agli atti con prot. n. 17187 del 16/05/2025, è pervenuta al competente servizio della Provincia di Modena la domanda di FEDERICI ZUCCOLINI DOMENICO, proprietario dei terreni efferenti all'azienda agricola FEDERICI ZUCCOLINI DOMENICO DI V. SOTTARGINE, 59 - CORTILE - 41012 CARPI (MO), il quale ha mandato disponibilità di partecipare all'effettuazione dei piani di controllo con iscrizione all'albo dei soggetti abilitati al controllo secondo il modello “ALBO COADIUTORI FAUNA SELVATICA-MODULO AGRICOLTORI”, così come da allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente atto.

Le condizioni dichiarate sono conformi a quelle previste dalle norme nazionali, regionali e regolamentari attualmente vigenti nella materia di cui trattasi.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Affari Generali e Polizia Provinciale Dott. Luca Gozzoli.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) di autorizzare FEDERICI ZUCCOLINI DOMENICO, proprietario dei terreni efferenti all'azienda agricola FEDERICI ZUCCOLINI DOMENICO DI (FDRDNC42H09B819K) V. SOTTARGINE, 59 - CORTILE - 41012 CARPI (MO), ad attuare piani regionali di controllo della fauna selvatica diversa dal cinghiale sui propri terreni: colombaccio, cornacchia, gazza, ghiandaia, nutria, piccione di città, storno, tortora dal collare orientale
- 2) che l'autorizzazione di cui sopra è subordinata alle seguenti condizioni:
 - **validità**, cioè fino alla permanenza di tutti i presupposti previsti dalla legge ed in particolare:
 - I. essere proprietario/conduttore dei terreni su cui si esegue il piano di controllo diverso da quello previsto per la specie cinghiale;
 - II. essere in possesso dei documenti previsti (ad esempio abilitazione venatoria in corso di validità e assicurazione);
 - III. vigenza del piano regionale di controllo in corso di attuazione;
 - IV. essere iscritti all'Anagrafe Regionale delle Aziende agricole;
 - **territorialità**: ogni soggetto è autorizzato ad operare solo ed esclusivamente nei terreni in proprietà o conduzione afferenti alla/e Azienda/e Agricola/e registrate all'Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole;

- **specie di fauna:** l'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica dovrà essere effettuata solo sulle specie per cui sono stati adottati dalla Regione Emilia Romagna specifici Piani di controllo, ad eccezione della specie cinghiale;
 - **modalità operative:** previste e disciplinate dagli specifici Piani regionali di controllo, per cui potranno attuare sui propri terreni il "controllo delle specie" che prevedono l'uso delle armi solo coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione venatoria in corso di validità, mentre coloro i quali ne sono sprovvisti possono esercitare l'attività di "controllo" solo sulle specie che prevedono la cattura e la successiva soppressione con metodi diversi dallo sparo con arma da fuoco. Per quanto riguarda la specie "nutria" si specifica che l'eventuale utilizzo del dispositivo ad aria compressa con potenza non superiore a 7,5 Joule e calibro pari a 4.5 per il quale non sono richiesti porto d'armi e licenza per l'esercizio venatorio, si richiamano comunque le disposizioni dell'art. 9, comma 3, del D.M. 09/08/2001 n. 362 che consente l'utilizzo delle armi a modesta capacità offensiva "...a maggiori di età o minori assistiti da soggetti maggiorenni, fatta salva la deroga per il tiro a segno nazionale, in poligoni o nei luoghi privati non aperti al pubblico" (ad esempio fondo privato recintato, n.d.r.), fermo restando che il luogo privato scelto deve offrire adeguate sicurezze volte ad evitare che i "pallini" fuoriescano dall'ambiente ;
 - **sicurezza:** l'attività di controllo deve avvenire nel rispetto delle norme di pubblica sicurezza ed in particolare di quanto previsto dall'art. 57 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).
 - **documenti:** durante l'esecuzione del piano di controllo, il soggetto autorizzato dovrà essere in possesso dell'abilitazione venatoria in corso di validità nel caso in cui il "controllo" preveda l'uso di armi da fuoco;
- 3) di trasmettere copia del presente atto ai soggetti interessati;
 - 4) di informare che, contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
GOZZOLI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)